

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUSTIZIA (II) .....	<i>Pag.</i>	3
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	8

---

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

PAGINA BIANCA

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05841 Bernardini: Sul procedimento penale nei confronti del deputato Alfonso Papa ...	3
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	5

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05813 Ferranti: Sui presunti ritardi della trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti del processo sui fatti avvenuti nel luglio 2001 presso la scuola Diaz di Genova .....	4
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	7

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 22 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### **5-05841 Bernardini: Sul procedimento penale nei confronti del deputato Alfonso Papa.**

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) preliminarmente si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del Governo alla sua interrogazione, informando la Commissione che, per quanto il rappresentante del Governo non ne abbia dato conto nella risposta, il giudice per le indagini preliminari di Roma, mercoledì 21 dicembre, ha revocato gli arresti domiciliari al deputato Alfonso Papa in relazione al reato per il quale è competente il Tribunale di

Roma, ritenendo pertanto che non sussistano più le esigenze che giustificavano la misura cautelare. Nonostante ciò il predetto deputato continua ad essere sottoposto agli arresti domiciliari per i fatti relativi al processo penale pendente presso il tribunale di Napoli. Nel sottolineare l'incongruità della prosecuzione della carcerazione del deputato Papa, ricorda che VI sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato a novembre con rinvio l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale del riesame in merito ai seguenti capi di imputazione sollevati dalla Procura di Napoli: associazione per delinquere, tre episodi di concussione, uno di corruzione ed uno di ricettazione. I giudici di legittimità hanno chiesto al giudice del riesame di rivalutare tali accuse ma ciò non è ancora avvenuto e quindi attualmente perdurano gli arresti domiciliari ai quali è stato sottoposto l'onorevole Papa. Ritiene che l'incongruità di tale situazione sia resa ancora più palese dalla circostanza che nel frattempo il dottor Luigi Bisignani, coinvolto nella medesima inchiesta, sia stato rimesso in libertà dopo aver patteggiato una pena ad un anno e sette mesi di reclu-

sione. Ciò che rende ancora più ingiustificata la detenzione domiciliare è, a parere degli interroganti, la circostanza che nel frattempo si sono chiuse le indagini preliminari ed il processo ha avuto inizio, essendo stato quindi già valutato l'impianto accusatorio che l'imputato potrebbe, a parere della Procura di Napoli, inquinare. Auspica pertanto che quanto prima l'onorevole Papa sia rimesso in libertà anche al fine di poter esercitare il mandato elettorale. A tale proposito evidenzia come in realtà l'onorevole Papa, pur non essendo decaduto dal mandato, non sia messo nelle condizioni di poterlo esercitare in concreto, accedendo agli atti ai quali tutti gli altri parlamentari possono normalmente accedere o partecipando personalmente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Se si considera come tutto ciò incida negativamente sul plenum del Parlamento, risulta evidente l'esigenza costituzionale di trovare una soluzione che consenta al parlamentare sottoposto ad una misura cautelare restrittiva della libertà personale di esercitare senza alcuna limitazione la propria funzione di rappresentante del popolo. Non esclude, ad esempio, di prevedere l'accompagnamento coatto alle sedute dell'Assemblea o delle Commissioni. Conclude invitando le forze politiche ed il Governo a trovare una soluzione alla questione da lei sollevata, sottolineando come la limitazione di fatto delle prerogative dei parlamentari sia un danno non solo nei confronti dei parlamentari stessi ma anche degli elettori che li hanno scelti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 22 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — In-*

*terviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.*

**La seduta comincia alle 14.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05813 Ferranti: Sui presunti ritardi della trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti del processo sui fatti avvenuti nel luglio 2001 presso la scuola Diaz di Genova.**

Donatella FERRANTI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita che, per quanto non esaustiva, appare comunque significativa. Sottolinea, in particolare, come il meccanismo farraginoso delle notifiche contribuisca, unitamente a numerosi altri elementi di disfunzione, a rendere i processi eccessivamente lunghi e molti reati, anche di forte allarme sociale, a rischio di prescrizione. Auspica quindi, nel caso di specie, un deciso intervento del ministro al fine di verificare eventuali responsabilità e, più in generale, una razionale riforma della giustizia che consenta di celebrare i processi in tempi ragionevoli.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-05841 Bernardini: Sul procedimento penale nei confronti del deputato Alfonso Papa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, dare una risposta ai dubbi ed ai quesiti esposti nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, ha richiesto l'avvio di una complessa attività conoscitiva, prontamente demandata ai competenti Dipartimenti di questo Ministero.

Alla luce dei dati informativi acquisiti per il tramite delle Autorità giudiziarie interessate, posso comunicare che il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari all'Onorevole Alfonso Papa è stato emesso dal Tribunale di Napoli, I sezione penale in data 29 ottobre 2011, a modifica della misura applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP in sede con ordinanza del 13 giugno 2011, eseguita il 21 luglio 2011, previa autorizzazione all'arresto del 20 luglio.

Posso, altresì, precisare che per i reati contestati all'Onorevole Papa è normativamente prevista la misura custodiale privata della libertà personale e che di ciò si trova conferma nella citata pronuncia della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, intervenuta in data 7 novembre 2011 e non ancora depositata. Quest'ultima, infatti, nell'annullare l'ordinanza 3 agosto 2011 del Tribunale del Riesame di Napoli, limitatamente a singoli capi dell'imputazione cautelare (capi O,P,S), non ha tolto efficacia al titolo custodiale e non ha valutato come insussistenti le esigenze cautelari poste, ex articolo 274 del codice di procedura penale, a fondamento della misura coercitiva vigente.

Peraltro, ritengo utile evidenziare che anche i tempi di durata della misura restrittiva in essere appaiono, nel caso che

ci occupa, del tutto in linea con le prescrizioni normative stabilite dal Legislatore per ciascun termine di fase.

Infatti, sulla base dei provvedimenti cautelari – emessi a vario titolo dalle diverse Autorità giudiziarie intervenute – risulta che, ancor prima della scadenza del termine massimo di custodia cautelare previsto per la fase delle indagini preliminari è intervenuto il provvedimento che, in data 5 settembre 2011, ha disposto il giudizio immediato nei confronti dell'imputato: ciò ha determinato il naturale passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla diversa fase del giudizio, con il conseguente inizio di un nuovo termine di durata della misura cautelare inflitta, termine allo stato non ancora scaduto.

Sinteticamente rappresento, quindi, che la misura della custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti dell'onorevole Papa in data 21 luglio 2011, e che la diversa misura degli arresti domiciliari è stata disposta con ordinanza del 29 ottobre 2011, nel rispetto dei termini di durata della custodia cautelare, previsti a norma dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

Quanto all'ulteriore censura mossa dagli onorevoli interroganti con riguardo all'ipotizzata omessa acquisizione e valutazione da parte del GIP di Napoli della cartella clinica « comprovante uno stato di salute dell'onorevole Papa difficilmente compatibile con il regime della custodia cautelare in carcere » all'epoca applicatagli, faccio presente che l'istanza *de libertate* presentata dai difensori dell'onorevole Papa appare motivata sulla base del dato storico-temporale della intervenuta emis-

sione del decreto di giudizio immediato e sulla circostanza che il parlamentare sarebbe « l'unico della storia della Repubblica a dover soffrire la restrizione della libertà personale prima della definizione del processo ».

L'istanza di acquisizione della cartella clinica del detenuto appare, invece, avanzata ai fini di una migliore valutazione delle attuali condizioni di salute del Papa sicché, in mancanza di specifiche allegazioni e di diverse altre deduzioni, la stessa è stata ritenuta inconferente ai fini di una possibile incompatibilità per motivi di salute con il regime carcerario.

Da ciò la conformità a legge e la corrispondenza sostanziale dei provvedimenti emessi dai Pubblici Ministeri e dal GIP nelle date 27 e 30 settembre 2011, a fronte dell'istanza avanzata dai difensori sull'attualità delle esigenze cautelari e non sulla condizione di salute dell'onorevole Papa, peraltro nemmeno circostanziata dallo stesso interessato.

Pertanto, una volta acquisito il dato della conformità dei provvedimenti giudiziari ai principi di diritto statuiti dal codice di procedura penale, risulta evidente che ogni ulteriore considerazione o censura mossa all'operato dell'Autorità giudiziaria va ricondotta al merito valutativo, non sindacabile in sede amministra-

tiva, ma suscettibile di impugnazione nelle forme ordinarie e con i rimedi specifici all'uopo predisposti dall'ordinamento.

Venendo, poi, alle questioni di stretta attinenza parlamentare, confermo che lo stato detentivo dell'onorevole Papa non incide sulla qualità di Parlamentare dallo stesso ricoperta: ciò che, invero, risulta modificato è soltanto il concreto esercizio delle prerogative parlamentari collegate al suo mandato. In tal senso si è espressa anche la Presidenza della Camera che, in un comunicato ufficiale, ha ribadito che la carica di deputato dell'Onorevole Papa permane anche dopo l'arresto autorizzato dalla Camera, sicché lo stesso « concorre a determinare il numero legale e può esercitare quell'attività indiretta che si può espletare anche senza la presenza fisica ».

Da ultimo, tengo a ricordare che sempre nel predetto comunicato è stata giuridicamente « esclusa la possibilità di qualsiasi forma di partecipazione a distanza alle sedute, in quanto incompatibile con le caratteristiche essenziali di funzionamento del Parlamento, cui i deputati concorrono, nel vigente quadro costituzionale e regolamentare, in forma necessariamente diretta e attraverso la loro presenza fisica nelle sedi nelle quali i lavori stessi si svolgono ».

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05813 Ferranti: Sui presunti ritardi della trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti del processo sui fatti avvenuti nel luglio 2001 presso la scuola Diaz di Genova.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel presente atto di sindacato ispettivo l'onorevole Ferranti affronta una tematica capace di suscitare clamori ed apprensioni.

I fatti verificatisi in occasione del G8, ma soprattutto la paventata prescrizione dei reati oggetto del processo celebrato a Genova si qualificano indiscutibilmente come eventi di forte allarme sociale, non soltanto per l'opinione pubblica, ma anche e soprattutto, per i Poteri dello Stato.

È per questa ragione che non credo di sbagliare interpretando la preoccupata attenzione manifestata dall'onorevole interrogante, come sprone ad un fattivo intervento del Ministro Guardasigilli nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali.

Segnalo, infatti, che per il tramite delle competenti articolazioni ministeriali è stata prontamente avviata una verifica istruttoria delle diverse criticità segnalate.

Dagli elementi informativi acquisiti si è appreso che gli atti del processo sui fatti del G8 sono pervenuti alla Corte di Appello di Genova nel settembre 2009; in data 18 maggio 2010, è stata pronunciata la sentenza di secondo grado, che è stata depositata il 31 luglio 2010; dopo l'esple-

tamento degli incombenzi relativi alla fase successiva alla decisione, il fascicolo è stato trasmesso alla Corte di Cassazione il 25 novembre 2011.

Il ritardo nella trasmissione degli atti processuali alla Suprema Corte è stato determinato, sia secondo il Presidente della Corte di Appello, sia secondo il Direttore amministrativo del Settore Esecuzione penale del medesimo Ufficio, da un concatenarsi di fattori contingenti, tra i quali la perdita e il rifiuto di alcune notifiche «per l'erroneo convincimento dell'inesistenza della via di destinazione», ovvero l'emissione, da parte del Collegio giudicante, dei necessari provvedimenti di correzione di alcuni errori materiali della sentenza.

Ciò posto, in considerazione della complessità degli aspetti in verifica e della possibile ripercussione degli stessi in un'ottica di responsabilità colpevole che potrebbe in astratto essere ascritta, a vario titolo, a diverse funzioni, si sta valutando se procedere ad un ulteriore approfondimento dei dati istruttori acquisiti, eventualmente anche con lo strumento degli accertamenti preliminari.

## INDICE GENERALE

### II Giustizia

#### INTERROGAZIONI:

5-05841 Bernardini: Sul procedimento penale nei confronti del deputato Alfonso Papa ...	3
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	5

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05813 Ferranti: Sui presunti ritardi della trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti del processo sui fatti avvenuti nel luglio 2001 presso la scuola Diaz di Genova .....	4
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	7

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



\*16SMC0005870\*